

FONDAZIONE
“CENTESIMUS ANNUS
PRO PONTIFICE”



Ioannes Paulus PP. II

Ho appreso con soddisfazione che alcuni fedeli desiderano unirsi per costituire una Fondazione di Religione e di Culto, intesa a collaborare alla diffusione dei principi esposti nella mia recente Enciclica "Centesimus Annus" ed a suscitare iniziative per venir incontro alle necessità della Santa Sede.

Adirisco, pertanto, volentieri all'istanza espressami di istituire nello Stato della Città del Vaticano una Fondazione autonoma, volta a promuovere i due predetti fini.

In virtù della potestà apostolica nella Chiesa e della sovranità nello Stato della Città del Vaticano, visti i canoni 331, 114 e 115 § 3, 116 § 1 e 1303 § 1, n. 1 del Codice di Diritto Canonico, l'art. 1 della Legge fondamentale della Città del Vaticano del 7 giugno 1929 I e l'art. 1, lettera a) della Legge sulle fonti del diritto del 7 giugno 1929 II,

ERIGO

in persona giuridica canonica e in persona giuridica civile la Fondazione "Centesimus Annus-Pro Pontifice", con sede nello Stato della Città del Vaticano.

La Fondazione sarà retta dalle leggi canoniche vigenti nella Chiesa e da quelle civili vigenti nella Città del Vaticano, e dallo Statuto qui allegato.

Città del Vaticano, 5 Giugno 1993



Ioannes Paulus PP. II

STATUTO



N. 533.345/A

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Modifica dello Statuto della Fondazione "Centesimus Annus Pro Pontifice"

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 10 del mese di maggio dell'anno del Signore 2021,

considerata la necessità di ridefinire le finalità e l'ordinamento della Fondazione "Centesimus Annus Pro Pontifice"

HA DISPOSTO

l'approvazione del nuovo Statuto del medesimo Ente, *ad experimentum* per cinque anni.

Dal Vaticano, 16 giugno 2021

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato

TITOLO I

NATURA, FINI E SEDE DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - La Fondazione di religione e di culto denominata “Centesimus Annus - Pro Pontifice”, è stata costituita con atto chirografo del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II del 5 giugno 1993 ed è stata iscritta il 26 novembre 1993 nei registri delle persone giuridiche vaticane (al n. 7 delle persone giuridiche civili e al n. 18 delle persone giuridiche canoniche). È iscritta con decorrenza 20 settembre 2019 nel Registro degli Enti Senza Scopo di Lucro (n. 18). È retta dal presente statuto, dal codice di diritto canonico e dalla legislazione vaticana.

Essa può svolgere la sua attività anche altrove, avvalendosi se necessario di organismi locali, costituiti secondo gli ordinamenti vigenti nei rispettivi Stati di appartenenza, purchè nell’Atto di costituzione di tali organismi sia dichiarata la conformità e il rispetto dei principi cardine della Dottrina Sociale della Chiesa e, più in generale, la totale aderenza ai principi del Magistero Pontificio. La Fondazione riconosce i gruppi, costituiti sotto forma di chapter o di entità autonome, come idonei al perseguimento dei propri fini con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, avuto il nulla osta della Segreteria di Stato.

Art. 2 - La Fondazione ha sede legale nella Città del Vaticano, Cortile S. Damaso.

Art. 3 - La Fondazione, senza scopi di lucro, ha fini di religione e di beneficenza.

Essa si propone specificamente di collaborare allo studio e alla diffusione della dottrina sociale cristiana, come esposta in tutto il magistero pontificio, a partire, in epoca recente dalla *Rerum Novarum* e in particolare, ma non solo, dall’Enciclica “Centesimus Annus” di San Giovanni Paolo II da cui prende il nome.

La Fondazione per il perseguimento dei fini indicati:

- a) promuove fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e professionale nella società la conoscenza della dottrina sociale cristiana e l’informazione circa l’attività della Santa Sede;
- b) favorisce iniziative per sviluppare la presenza e l’opera della Chiesa cattolica nei vari ambiti della società;
- c) promuove la raccolta di fondi per il sostegno dell’attività della Sede Apostolica.

Art. 4 - Il patrimonio iniziale della Fondazione, costituito al tempo della sua erezione, è stato interamente versato e ammonta a € 4.581.903,92.

Esso è incrementato da ogni provento che - con tale destinazione - perverrà alla Fondazione a titolo sia gratuito che oneroso.

Gli eventuali avanzi di gestione - al netto delle spese e delle erogazioni previste per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 3 - sono destinati ad accrescimento del patrimonio. In ogni caso la Fondazione non potrà erogare risorse finanziarie o altri beni appartenenti al patrimonio.

Possono essere gestite in fondo apposito le contribuzioni che la Fondazione ricevesse da persone fisiche o giuridiche con destinazione a specifiche finalità, sempre che queste rientrino negli scopi istituzionali, quale il sostegno a particolari necessità della

Chiesa o della Santa Sede specialmente nei Paesi in cui la comunità cattolica è più bisognosa di aiuto.

Le entrate della Fondazione sono costituite dalle quote versate dagli aderenti come indicato nell'art. 18, dai proventi degli investimenti e da donazioni non espressamente destinate a patrimonio.

TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Segretario Generale.

PRESIDENTE

Art. 6 - Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri previa attestazione da parte del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica del gradimento espresso dalla Segreteria di Stato circa i candidati.

Egli dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e provvedere all'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;
- c) adottare gli atti di ordinaria amministrazione che il Consiglio di Amministrazione non si sia esplicitamente riservato;
- d) assumere, in caso di necessità ed urgenza, iniziative volte a tutelare il buon nome e l'integrità del patrimonio della Fondazione, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione del Consiglio seguente alle decisioni assunte in via d'urgenza;
- e) curare l'osservanza dello statuto e promuoverne l'eventuale revisione.

Il Presidente può all'occorrenza conferire deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente trasmette copia del verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al Cardinale Segretario di Stato e ne sottopone le eventuali osservazioni ai consiglieri al fine di assicurare e promuovere la piena consonanza degli indirizzi della Fondazione con quelli della Santa Sede.

Art. 7 - In mancanza o in caso di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Due dei membri sono designati dal Segretario di Stato, un membro dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, e due sono eletti dagli aderenti a norma dall'art. 18. Gli altri quattro membri sono nominati dai consiglieri in carica per cooptazione, deliberata a maggioranza dei componenti nella seduta del Consiglio successiva all'evento che l'ha resa necessaria.

Tutti i candidati sono scelti preferibilmente tra i Fondatori o tra gli Aderenti tenendo conto della rappresentazione geografica.

I membri del Consiglio svolgono il loro compito a titolo gratuito, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Il quinquennio della durata in carica deve intendersi scaduto all'approvazione del bilancio annuale dell'ultimo anno del quinquennio stesso.

Qualora un consigliere venga a mancare nel corso del mandato per dimissioni, compimento del 75° anno di età o per qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione tenendo conto dell'indicazione del soggetto originariamente designante.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbe essere previsto esclusivamente il rimborso delle sole spese effettive e documentate in ragione dell'incarico ricoperto ove siano previste deleghe che comportino costi una tantum la cui entità va in ogni caso preventivamente individuata mediante previsione di spesa esplicitamente deliberata dal Consiglio. Analoga previsione di spesa ma a carattere annuale e pertanto ricorrente da far deliberare in Consiglio riguarderà rimborsi da porre in essere o costi sostenuti direttamente dalla Fondazione per spese della Presidenza.

Il Consiglio emana a tal fine un regolamento attuativo.

Salvo che per il Presidente, il compimento del 75° anno di età comporta in ogni caso la decadenza dall'incarico.

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'obbligo - ai sensi della legge CCXI del 22.XI.17, art. 5 1° comma - della tenuta delle seguenti scritture contabili presso la Segreteria Generale: libro giornale, libro degli inventari, bilancio preventivo, bilancio consuntivo.

Art. 9 - Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione da esplicarsi alle condizioni e secondo gli indirizzi indicati negli articoli 6 e 10.

Si intendono di straordinaria amministrazione i seguenti atti:

- a) l'alienazione di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della Fondazione quando il loro valore ecceda la

- somma stabilita dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, previo nulla osta della Segreteria di Stato;
- b) gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della Fondazione;
 - c) le liti attive e passive in foro canonico e civile;
 - d) l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione nonché di quelle implicanti il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali;
 - e) l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Le deliberazioni di atti di straordinaria amministrazione sono efficaci soltanto se presentate dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e autorizzate dal Prefetto della Segreteria per l'Economia, secondo quanto previsto nell'art. 11 dello Statuto di questo organismo, previo nulla osta della Segreteria di Stato.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) sulla nomina del Segretario Generale e sulle deleghe da conferire al medesimo;
- c) sulle modalità concrete da seguire per l'attuazione dei fini istituzionali della Fondazione; a tale fine provvederà a costituire, definendone i rispettivi regolamenti, un Comitato Scientifico avente funzioni di studio e approfondimento di temi concernenti la dottrina sociale cristiana, di verifica dei programmi formativi e di proposta di iniziative di promozione culturale e, ove ritenuto opportuno, un Comitato Consultivo;
- d) sul riconoscimento di cui all'art. 1 e sulla eventuale revoca del medesimo;
- e) sull'ammissione degli Aderenti e sull'eventuale esclusione dei medesimi per gravi motivi, previo parere favorevole del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e nulla osta della Segreteria di Stato;
- f) sugli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 9;
- g) sulle proposte di modifica dello statuto.

Art. 11 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi interviene la maggioranza assoluta dei membri in carica.

Ad esse possono assistere il Presidente e il Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o un loro delegato. La funzione di segretario viene svolta ordinariamente dal Segretario Generale.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno, ivi incluse quelle per l'approvazione del bilancio consuntivo e dello stato di previsione della Fondazione.

Esso si riunisce in via straordinaria quando è convocato dal Presidente di propria iniziativa e dietro parere concorde di almeno altri quattro Consiglieri o su richiesta

di almeno cinque dei suoi componenti. Il Presidente e i consiglieri richiedenti devono indicare gli argomenti che intendono sottoporre alla discussione.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera da inviarsi per mail almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, indicando luogo, giorno e ora della riunione stessa e gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza il Consiglio potrà essere convocato con il preavviso di due giorni, previo contestuale invio dell'Ordine del Giorno della adunanza, anche per telegramma, via fax o per posta elettronica, secondo quanto stabilito al precedente art. 12. L'adunanza è valida anche senza convocazione formale se sono presenti tutti i consiglieri e almeno un membro del Collegio dei Revisori.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui – per cause di forza maggiore – tutti i partecipanti alla riunione di Consiglio siano collegati per via telematica, e il Presidente e il segretario non si trovano nello stesso luogo, il Consiglio si considera tenuto presso la sede della Fondazione (Città del Vaticano).

Art. 14 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di tutte le riunioni è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono conservati in appositi libri sotto la custodia del Segretario Generale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito Collegio) è composto da tre membri effettivi. La nomina ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio è nominato dal Prefetto della Segreteria per l'Economia che ne accerta i requisiti di onorabilità e professionalità e verifica l'esistenza di eventuali conflitti di interessi. Gli altri due membri effettivi del Collegio sono nominati dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, previo nulla osta della Segreteria di Stato, con le stesse modalità di accertamento riguardo al Presidente.

I membri del Collegio scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. La cessazione del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Per i membri del Collegio potrebbe essere previsto esclusivamente il rimborso delle sole spese effettive e documentate in ragione dell'incarico ricoperto.

Il Collegio controlla la regolarità dell'amministrazione della Fondazione, in particolare la tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa nonché ai principi contabili comunemente accettati e rende il parere obbligatorio sul bilancio preventivo e consuntivo di cui all'art. 17.

Il Collegio ha cura altresì di verificare la corretta osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione delle norme dello statuto, delle leggi canoniche e di quelle civili relativamente all'aspetto contabile.

Il Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Delle riunioni del Collegio è redatto un verbale sottoscritto dal Collegio stesso che viene tempestivamente trasmesso al Prefetto della Segreteria dell'Economia e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 16 - Il Segretario Generale coadiuva il Presidente di cui attua le disposizioni, sovrintende agli uffici provvedendo al buon andamento degli stessi, coordina l'attività del personale che da lui dipende gerarchicamente.

Assiste inoltre il Consiglio nella stesura dei progetti del bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Collegio dei Revisori e al Presidente dell'APSA.

TITOLO III I BILANCI

Art. 17 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Segretario Generale, predispone il progetto di bilancio consuntivo e lo trasmette al Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione annuale sulla attività svolta, per acquisirne il parere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sottopone il progetto di bilancio al Presidente dell'APSA, corredandolo con la propria relazione.

Acquisito il parere dell'APSA e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il 31 maggio il progetto di bilancio consuntivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In sede di approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione delibera la contribuzione annuale che la Fondazione mette a disposizione del Sommo Pontefice.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio, con l'assistenza del Segretario Generale, predispose lo stato di previsione per l'anno successivo e lo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne il parere.

Entro il 30 novembre lo stato di previsione viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Sia il bilancio preventivo che consuntivo devono essere trasmessi alla Segreteria per l'Economia, che procede alla presentazione al Consiglio per l'Economia per l'approvazione.

TITOLO IV GLI ADERENTI

Art. 18 - Aderenti sono le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della Fondazione, dichiarano la volontà di collaborare al perseguimento delle stesse secondo le indicazioni dell'art. 3, e si impegnano al versamento di un contributo annuale.

Gli Aderenti sono informati dal Consiglio di Amministrazione, in incontri con cadenza almeno annuale, sull'attività della Fondazione. In tale sede:

- a) nominano i propri due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle regole di voto come definite nel Regolamento allegato allo Statuto.
- b) formulano proposte e suggerimenti, e illustrano iniziative volte alla realizzazione dei fini istituzionali, che saranno oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

Gli Aderenti possono riunirsi in gruppi locali e/o nazionali nel rispetto di quanto indicato all'art.1 comma 2 e delle Linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare i gruppi hanno come coordinatore a livello locale un referente nominato, su proposta dei gruppi stessi, dal Consiglio di Amministrazione, che ne verifica l'idoneità in termini di aderenza ai principi del magistero della Chiesa e di possesso del requisito di onorabilità. I Coordinatori durano in carica due anni, sono rinnovabili per tre volte consecutive.

Il contributo annuale alla Fondazione da parte delle varie categorie di Aderenti viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del quadro economico di insieme.

TITOLO V GLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Art. 19 - Per l'assistenza spirituale degli aderenti nei vari Paesi, la Fondazione chiede alla rispettiva Conferenza Episcopale di designare uno o più Assistenti ecclesiastici centrali. Ove ne occorrono a livello diocesano, ne viene chiesta la designazione al

Vescovo competente, a cura del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, previo nulla osta della Segreteria di Stato.

Gli Assistenti ecclesiastici si preoccupano di promuovere, nei modi che ritengono più opportuni, riunioni o incontri con gli Aderenti per l'approfondimento di argomenti consoni alle finalità della Fondazione e collaborano al collegamento delle iniziative secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione. Il loro incarico ha durata quinquennale.

Sull'attività svolta, anche a livello diocesano, gli Assistenti Ecclesiastici centrali informano il Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ed il Consiglio di Amministrazione con una relazione almeno annuale, da trasmettere alla Segreteria di Stato.

Gli Assistenti ecclesiastici prendono parte alle riunioni degli Aderenti.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione adotta i regolamenti esecutivi laddove menzionati nel presente statuto. Il Consiglio ha inoltre facoltà di adottare specifici regolamenti, anche non previsti dal presente statuto; il Consiglio ha facoltà di aggiornare tutti i regolamenti all'occorrenza.

Art. 21 - Modificazioni al presente statuto possono essere apportate su proposta della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, a cui seguirà invio dello statuto nella veste così modificata al Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica il quale, con proprio parere, lo inoltrerà al Cardinale Segretario di Stato e questi voglia, così ritenendo, sottoporlo a disposizione del Sommo Pontefice.

Art. 22 - La Fondazione ha durata perpetua.

In caso di estinzione della stessa per qualsiasi causa, i beni costituenti il patrimonio - conclusa la fase liquidatoria - sono devoluti alla Santa Sede.

Art. 23 - Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme date in materia dal diritto canonico e, per quanto compatibili, quelle del diritto civile.

Art. 24 - Norma transitoria. Alla scadenza dei Consiglieri cooptati attualmente in carica (sette membri) si provvede alla loro sostituzione con la nomina da parte del Segretario di Stato di due nuovi membri poi, essendo già uno di nomina APSA, di quello ulteriore di nomina assembleare, e quindi dei quattro da cooptare.

Città del Vaticano, 16 giugno 2021

**Regolamento di voto dei Consiglieri
di nomina Assembleare**

Art. 1. Nomina di due (2) Consiglieri

- i. In conformità con gli Articoli 8 e 18 dello Statuto della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice (d'ora in poi lo "Statuto") gli Aderenti eleggeranno due propri rappresentanti alla carica di Consiglieri, che rimarranno in carica per un periodo di cinque (5) anni a partire dalla data della loro elezione.
- ii. I due Consiglieri così eletti potranno essere rieletti solo una volta, a meno che non siano stati esclusi dalla rielezione per qualsiasi altro valido motivo deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2. Eleggibilità

Nessuno sarà eleggibile alla carica di Consigliere se non è membro attivo - ovvero iscritto alla Fondazione da almeno due anni e in regola con il pagamento della quota annuale -, gode di buona reputazione ed è in regola con le disposizioni della Legge Vaticana CCXI (*Legge in materia di Registrazione e Vigilanza degli Enti senza scopo di lucro*).

Art. 3. Comitato elettorale

- i. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominerà un Comitato elettorale composto da tre (3) membri indipendenti della Fondazione (che non siano membri del Consiglio di Amministrazione), uno dei quali verrà nominato Presidente.
- ii. Il Comitato elettorale pubblicherà un bando di votazione - per il tramite della Segreteria Generale - invitando gli aderenti a proporre i nomi di candidati alla carica di Consiglieri della Fondazione.
- iii. Il bando verrà pubblicato sul sito web della Fondazione almeno dodici (12) settimane prima dell'Assemblea Generale annuale della Fondazione e la raccolta delle candidature verrà chiusa non più tardi di quattro (4) settimane dopo tale pubblicazione.
- iv. Immediatamente dopo la data di chiusura del bando il Comitato elettorale verificherà l'eleggibilità dei nomi sottoposti alla sua considerazione in conformità a:
 - a) quanto precisato all'Art. 18 dello Statuto FCAPP riguardo al fatto che i candidati debbano essere membri della Fondazione
 - b) i criteri specificati all'Art. 2 del presente Regolamento.

e sottoporrà una relazione scritta con le sue proposte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che la esaminerà e deciderà se accettare, rifiutare o modificarne le proposte. La decisione del Consiglio di Amministrazione FCAPP in merito alla relazione sarà presa nel corso di un'apposita riunione

per esaminare la relazione del Comitato elettorale, da effettuarsi in presenza o tramite web. Il Consiglio di Amministrazione non è obbligato a fornire alcun motivo delle sue decisioni.

- v. Se e quando il Consiglio di Amministrazione FCAPP approverà una lista finale di candidati, gli stessi riceveranno apposita notifica e i loro verranno immediatamente pubblicati sul sito web della Fondazione unitamente ai rispettivi CV nel formato e nella formulazione che verranno decisi dal Segretario Generale della FCAPP.

Art. 4. Elezione

- i. L'elezione avrà luogo durante la prima Assemblea Generale tenuta immediatamente prima che la carica di Consigliere diventi vacante o in altra data decisa dal Consiglio di Amministrazione FCAPP.
- ii. L'elezione si terrà in data e luogo decisi dal Consiglio di Amministrazione FCAPP.
- iii. L'avviso della elezione sarà pubblicato sul sito web FCAPP. Il suddetto avviso verrà inoltre inviato – per il tramite della Segreteria Generale - a tutti gli aderenti della Fondazione per via elettronica almeno sei (6) settimane prima della data della elezione e includerà i nomi di tutti i candidati approvati insieme a una dichiarazione che queste candidature saranno sottoposte a votazione in occasione della programmata elezione.
- iv. Nessuna ulteriore proposta di candidature potrà essere presentata dopo la data di chiusura e/o durante l'elezione stessa.

Art. 5. Modalità di voto

L'elezione avverrà con voto segreto scritto di chi è presente e ne ha diritto e di quegli aderenti che hanno diritto di votare per posta secondo la procedura specificata all'Art. 7 del presente Regolamento.

Art. 6. Diritto di voto

Avranno diritto di votare solo gli aderenti che hanno versato la quota annuale per l'anno in cui si svolge l'elezione o almeno per quello precedente. Gli aderenti che siano diventati membri per la prima volta durante l'anno in cui avviene l'elezione avranno diritto di voto se hanno versato la quota annuale per quel primo anno. Il pagamento di quote annuali arretrate darà diritto di voto all'aderente a condizione che tale pagamento sia effettuato almeno sette (7) giorni prima del giorno in cui si terrà l'elezione e sia supportato da copia della ricevuta di bonifico bancario.

Per gli aderenti che chiedono di votare per posta, il pagamento degli arretrati deve essere effettuato prima della notifica inviata al Segretario Generale di cui all'articolo 7 (b).

Art. 7. Procedura del voto per posta

Gli aderenti sono incoraggiati a partecipare alla Assemblea Generale Annuale della Fondazione e a votare di persona. Tuttavia per gli aderenti impossibilitati ad essere presenti di persona ma che desiderino partecipare al voto per l'elezione di Consiglieri della Fondazione verrà seguita la seguente procedura:

- a) Su raccomandazione del Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione approverà un sistema elettronico che generi un numero casuale che verrà usato dagli Aderenti che desiderano votare per posta.
- b) Gli Aderenti che non possono partecipare all'Assemblea Generale annuale ma desiderano esercitare il loro diritto di voto per l'elezione del/i Consigliere/i di Amministrazione della Fondazione dovranno notificare al Segretario Generale via email la loro intenzione di votare per posta. Tale comunicazione dovrà pervenire al Segretario Generale non più tardi di sette (7) giorni dalla comunicazione da parte del Segretario Generale delle possibili modalità di voto.
- c) Per coloro che hanno optato di votare per posta, dopo aver verificato che l'Aderente abbia diritto al voto, il Segretario Generale gli invierà per posta - entro sette (7) giorni dal momento della ricezione della notifica - una busta contenente la scheda elettorale e un numero casuale, generato con la procedura di cui al punto a) del presente articolo, che l'Aderente dovrà citare quando restituisce per posta la scheda elettorale compilata.
- d) Il Segretario Generale dovrà accertarsi che i numeri casuali siano inclusi nelle buste PRIMA che le etichette con gli indirizzi siano incollate sulle buste seguendo l'ordine determinato dall'estrazione di un secondo numero casuale, generato come sopra, garantendo così l'anonimato.
- e) Le buste contenenti la scheda compilata dovranno pervenire al Segretario Generale non più tardi della vigilia della data dell'elezione.
- f) Sarà responsabilità dell'Aderente fare in modo che la scheda compilata venga restituita e consegnata al Segretario Generale prima della data di chiusura sopra indicata.

Art. 8. Scrutinio dei voti

Lo scrutinio dei voti avverrà a cura di tre scrutinatori – selezionati tra i membri non facenti parte di organi statutari della Fondazione - eletti dall'Assemblea nel corso

della quale si terranno le votazioni e sarà svolto contemporaneamente per le schede consegnate dagli aderenti presenti di persona e per quelle inviate per posta. Le schede contrassegnate in modo che sia possibile identificare il votante verranno dichiarate nulle.

Art. 9. Requisito del maggior numero di voti validi

Ai fini dell'elezione, si applicheranno le seguenti regole a seconda che vi siano uno o due posti vacanti:

A. Nel caso via sia un solo posto vacante:

- i. il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi (sia in presenza che per posta) verrà dichiarato eletto
- ii. in caso di parità alla prima votazione si terrà una seconda votazione riguardante i soli candidati in parità, nel qual caso potranno votare soltanto gli Aderenti presenti all'Assemblea e che hanno diritto di voto.
- iii. In caso di una seconda parità si applicherà il Canone 119 (colui che è più anziano di età).

B. Nel caso i posti vacanti siano due:

- i. I votanti dovranno indicare chiaramente i nomi dei due (2) candidati preferiti elencati sulla scheda specificando la prima e seconda preferenza.
- ii. Una scheda che indichi una sola preferenza sarà considerata valida ai fini dell'elezione.
- iii. I due candidati che ricevono il primo e il secondo maggior numero di voti validi (sia in presenza che per posta) verranno dichiarati eletti.
- iv. In caso di parità alla prima votazione, si terrà una seconda votazione alla quale avranno diritto di votare solo gli aderenti presenti all'Assemblea.
- v. In caso di una seconda parità si applicherà il Canone 119 (colui che è più anziano di età).

29.09.2020